

CIRCOLARE 26/2022 DEL 10/10/2022

CREDITI D'IMPOSTA CONTRO I RINCARI DELLE UTENZE ENERGETICHE

D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (cd. decreto "Ucraina")

Rif. normativi D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (cd. decreto "Semplificazioni fiscali")

e di prassi: D.L. 9 agosto 2022, n. 115 (cd. decreto "Aiuti-bis")

D.L. 23 settembre 2022, n. 144 (cd. decreto Aiuti-ter)

In sintesi

Il susseguirsi di decreti, emanati dal Governo e finalizzati a fare fronte al caro energia, ha modificato ripetutamente la disciplina.

Di seguito un riassunto della disciplina attualmente in vigore

ENERGIA ELETTRICA

Il credito di imposta è attualmente previsto con riferimento al secondo e terzo trimestre 2022, nonché per il bimestre ottobre-novembre 2022, come di seguito specificato.

Secondo trimestre 2022

Con riferimento alle imprese c.d. "non energivore" dotate di contatori di energia elettrica di **potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW**, il Decreto "Ucraina" (così come modificato dal Decreto "aiuti) ha stabilito che spetta un credito di imposta nella misura del **15%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel **II° trimestre** dell'anno 2022, **da utilizzarsi in compensazione nel mediante modello F24 entro il 31 dicembre 2022**, con la possibilità per le imprese beneficiarie di cedere il credito d'imposta ad altri soggetti.

il credito è riconosciuto a condizione che i costi per kWh della componente elettrica, calcolati sulla base della media del I° trimestre 2022, abbiano subito un **incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019**.

NB: Per le imprese che si riforniscono dal medesimo venditore da cui si rifornivano nel I° trimestre del 2019, il venditore invia al proprio cliente, **su sua richiesta**, una comunicazione con gli incrementi del costo della componente energetica e l'agevolazione spettante.

Terzo trimestre 2022

Il Decreto "aiuti-bis" ha invece stabilito che, alle imprese c.d. "non energivore" dotate di contatori di energia elettrica di **potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW**, spetta un credito di imposta nella misura del **15%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel **III° trimestre** dell'anno 2022, **da utilizzarsi in compensazione nel mediante modello F24 entro il 31 marzo 2023**, con la possibilità per le imprese beneficiarie di cedere il credito d'imposta ad altri soggetti.

Il credito è riconosciuto a condizione che i costi per kWh della componente elettrica, calcolati sulla base della media del II° trimestre 2022, abbiano subito un **incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019**.

NB: Anche per il trimestre in oggetto è prevista la comunicazione da parte del venditore, in seguito alla presentazione della **richiesta da parte dell'impresa**, dell'incremento subito e del credito di imposta spettante.

Ottobre - novembre 2022

Il Decreto "aiuti-ter" ha invece ampliato, per i mesi di ottobre e novembre 2022, la platea dei beneficiari includendo le imprese **con contatore di potenza superiore a 4,5 kW**.

Il credito d'imposta è previsto nella misura del **30%** della spesa della componente energetica effettivamente utilizzata nel bimestre ottobre-novembre, qualora il prezzo medio del III° trimestre 2022 (al netto di imposte e sussidi) si **incrementi di almeno il 30% di quello riferito al corrispondente periodo del 2019, da utilizzarsi in compensazione nel mediante modello F24 entro il 31 marzo 2023**, con la possibilità per le imprese beneficiarie di cedere il credito d'imposta ad altri soggetti.

Anche per il bimestre in esame è possibile richiedere al proprio fornitore il conteggio dell'incremento subito e del credito spettante.

NB: Anche per il trimestre in oggetto è prevista la comunicazione da parte del venditore, in seguito alla presentazione della **richiesta da parte dell'impresa**, dell'incremento subito e del credito di imposta spettante.

Prospetto riassuntivo

CREDITO DI IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE

1°trimestre 2022	2°trimestre 2022	3°trimestre 2022	ottobre-novembre 2022
	15% della spesa sostenuta, se	15% della spesa sostenuta, se	30% della spesa sostenuta,
Nessun credito previsto	incremento costo 1°trimestre 2022 su 1°trimestre 2019 è > 30%	incremento costo 2°trimestre 2022 su 2°trimestre 2019 è > 30%	se incremento costo 3°trimestre 2022 su 3°trimestre 2019 è > 30%

Il calcolo dell'agevolazione

Ai fini del calcolo dell'incremento dei costi rispetto al 2019, nonché al vero e proprio calcolo del credito di imposta stesso, è necessario considerare la voce "spesa per la materia energia"; sono espressamente escluse, ad esempio, le spese riferite al trasporto, alla copertura finanziaria sugli acquisti di energia elettrica, alle imposte inerenti alla componente energia, ad ogni altro onere accessorio diretto o indiretto, diverso dalla componente energetica.

Il credito d'imposta, per espressa previsione normativa, è calcolato sulla base dei consumi effettivi. I consumi stimati, fatturati in acconto dai gestori, non possono, invece, essere presi in considerazione; in tali casi, è necessario che l'impresa faccia riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio, limitatamente ai mesi oggetto della norma.

Stante la complessità del calcolo dell'agevolazione si invitano i Sigg.ri Clienti a presentare quanto prima

la richiesta di quantificazione del credito di imposta al gestore di riferimento.

ATTENZIONE: È di assoluta importanza la comunicazione dei relativi importi allo studio, sia che i modelli F24 siano presentati dallo Studio, sia che siano presentati in autonomia mediante la piattaforma *Fisconline*.

GAS

Anche in questo caso il credito di imposta è previsto con riferimento al II° e III° trimestre 2022, nonché per il bimestre ottobre-novembre 2022, come di seguito specificato relativamente alle imprese "non gasivore".

NB: Anche per il credito d'imposta relativo al gas è prevista la comunicazione da parte del venditore, in seguito alla presentazione della **richiesta da parte dell'impresa**, dell'incremento subito e del credito di imposta spettante, al sussistere delle medesime condizioni del credito relativo all'energia elettrica.

Secondo trimestre 2022

Viene riconosciuto un credito d'imposta pari al **25%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel **II° trimestre 2022**.

Il credito d'imposta è **da utilizzarsi in compensazione nel mediante modello F24 entro il 31 dicembre 2022** ed è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Terzo trimestre 2022

Il credito d'imposta è pari al **25%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel **III° trimestre dell'anno 2022** (non per usi termoelettrici).

Il credito d'imposta è **da utilizzarsi in compensazione nel mediante modello F24 entro il 31 marzo 2023** ed è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al II° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un **incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ottobre e novembre 2022

Il credito d'imposta è pari al **40%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nei mesi di **ottobre e novembre 2022** (non per usi termoelettrici) **da utilizzarsi in compensazione nel mediante modello F24 entro il 31 marzo 2023**.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al III° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un **incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Prospetto riassuntivo

CREDITO DI IMPOSTA IMPRESE NON GASIVORE

1°trimestre 2022	2°trimestre 2022	3°trimestre 2022	ottobre-novembre 2022
	25% della spesa sostenuta, se	25% della spesa sostenuta, se	40% della spesa sostenuta,
Nessun credito previsto	incremento costo	incremento costo	se incremento costo
	1°trimestre 2022 su	2°trimestre 2022 su	3°trimestre 2022 su
	1°trimestre 2019 è > 30%	2°trimestre 2019 è > 30%	3°trimestre 2019 è > 30%

ATTENZIONE: È di assoluta importanza la comunicazione dei relativi importi allo studio, sia che i modd. F24 siano presentati dallo Studio, sia che siano presentati in autonomia mediante la piattaforma *Fisconline*.

ASPETTI COMUNI AI CREDITI D'IMPOSTA

Irrelevanza fiscale

Per espressa previsione normativa, tutti i suddetti crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.

La documentazione a supporto

Le spese devono essere sostenute e documentate dalle fatture di acquisto ricevute, comprese le fatture di cortesia in aggiunta alle fatture elettroniche alle quali ineriscono, per potere riscontrare i dati relativi ai dettagli delle singole voci.